



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*nell'adunanza del 28 settembre 2022*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio BDAP trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione della Provincia di Treviso;

VISTA la nota prot. n. 9308 dell'1 settembre 2021, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti alla Provincia a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente prot. n. 51345 del 3 settembre 2021, acquisita al protocollo Cdc n. 9365 del 3 settembre 2021;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 26/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna

seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

### FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa alla Provincia di Treviso, ed in particolare:

- i questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sui bilanci di previsione 2017/19 e 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai bilanci di previsione e ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

### EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	6.196.416,88	10.068.592,92
Equilibrio di parte capitale	1.202.270,19	1.190.917,67
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	7.398.687,07	11.259.510,59

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

Si evidenzia che, con riferimento all'esercizio 2017, la Provincia ha impiegato l'avanzo di amministrazione per l'equilibrio della situazione corrente di bilancio 2017 ai sensi dei commi 1 e 3, art. 18, D.L. n. 50/2017 convertito dalla legge n. 96/2017. Nel dettaglio, l'avanzo di amministrazione libero applicato al bilancio assestato 2017 risulta pari a € 2.388.532,24, pari allo squilibrio della situazione corrente della gestione 2017 accertato a rendiconto della gestione 2017.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

### RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa al 31 dicembre	64.194.353,91	58.681.880,02
Residui attivi	24.318.919,98	28.529.587,92
Residui passivi	48.753.958,78	34.312.533,31

FPV	17.444.547,92	23.837.786,71
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>22.314.767,19</b>	<b>29.061.147,92</b>
Totale accantonamenti	1.380.000,00	2.880.000,00
di cui: FCDE	1.380.000,00	2.580.000,00
Totale parte vincolata	19.075.981,86	18.765.503,90
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	1.160.706,51
<b>Totale parte libera</b>	<b>1.858.785,33</b>	<b>6.254.937,51</b>

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 (€ 22.314.767,19) evidenzia un incremento rispetto all'esercizio 2016 (€ 20.331.917,29).

In merito alle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione prodotto dai due esercizi in esame, si rileva che:

- il fondo contenzioso accantonato è pari a zero per entrambi gli esercizi; non risulta indicato se ne è stata accertata dall'Organo di revisione la congruità;
- il fondo perdite partecipate è pari a zero per entrambi gli esercizi, in quanto non ne ricorrono i presupposti;
- vi sono altri fondi per passività potenziali per € 300.000,00 a fine 2018, riguardanti potenziali maggiori spese correlate ad adempimenti contrattuali;
- la parte vincolata include vincoli derivanti da leggi e principi contabili (€ 281.790,96 a fine 2017, € 4.117.676,14 a fine 2018), trasferimenti (€ 6.451.190,90 a fine 2017, € 7.647.827,76 a fine 2018), vincoli formalmente attribuiti dall'Ente (€ 12.343.000,00 a fine 2017, € 7.000.000,00 a fine 2018).

## CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rend. 2017 Accertamenti (a)	Rend. 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rend. 2018 Accertamenti (c)	Rend. 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	0,00	0,00		0,00	0,00	
Tit. 1 competenza	63.594.622,11	63.594.622,11	100,00%	64.824.922,03	64.824.922,03	100,00%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	2.304.617,76	532.564,71	23,11%	2.352.519,95	546.505,02	23,23%
Tit .3 competenza	3.354.355,59	2.701.169,64	80,53%	3.930.057,35	3.108.766,91	79,10%

L'Organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa.

## SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
- Fondo cassa finale	64.194.353,91	58.681.880,02
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	9.884.820,88	9.179.298,01
Tempestività dei pagamenti	- 24,07 giorni	- 23,57 giorni

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

## INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	136.434.254,55	131.786.638,39

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato. Risultano invece presenti strumenti di finanza derivata.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- l'Ente ha gestito il 2018 in esercizio provvisorio; sono state rispettate le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL;
- il rendiconto dell'esercizio 2018 è stato approvato nei termini (23 aprile 2019) mentre risulta approvato in ritardo il rendiconto dell'esercizio 2017 (22 maggio 2018);
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficiarietà;
- non sembrano esservi passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente e non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;

- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- l'Ente ha attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio;
- in ordine alle partecipazioni societarie, l'Organo di revisione dichiara che si sono verificati, nel 2018, casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori fra l'Ente e gli organismi partecipati e che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11 comma 6, lett. j) del decreto legislativo n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano, per tutti gli enti partecipati, la doppia asseverazione degli organi di revisione.

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva così deliberato:

- Rendiconto 2015 e Bilancio di previsione 2016/2018: deliberazione n. 272/2019/PRSP con cui la Sezione rilevava le seguenti criticità: presenza di un risultato della gestione di competenza negativo (- € 2.195.590,66), unitamente alla violazione del parametro di deficitarietà n. 8; elevato ammontare di residui attivi "vetusti" provenienti da gestioni precedenti il 2011; sfioramento del parametro di deficitarietà n. 4 con riferimento allo stock del debito; violazione del patto di stabilità interno.
- Rendiconto 2016: deliberazione n. 105/2020/PRSP con cui la Sezione aveva rilevato le criticità che seguono: ritardo nell'approvazione del rendiconto; presenza di un risultato negativo della gestione di competenza (- € 5.970.582,88), unitamente alla violazione dei parametri di deficitarietà n. 1 e n. 8; mancata costituzione del Fondo contenziosi; sfioramento del parametro di deficitarietà n. 4 con riferimento allo stock del debito; presenza di strumenti di finanza derivata; chiusura dell'esercizio 2016 in perdita per alcuni organismi partecipati.

## **DIRITTO**

La legge 5 giugno 2003 n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo originariamente definite di natura cd. "collaborativa" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

A completamento del nuovo ordinamento dei controlli, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti (che vi ha poi provveduto elaborando i questionari già richiamati in fatto). Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione,

e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte Costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno sia *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell’art. 100 della Costituzione, il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *“sulla gestione del bilancio dello Stato”* ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

A superamento della natura meramente *“collaborativa”*, con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, i controlli sui bilanci degli EE.LL. hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei soggetti destinatari, poiché -nel contesto della riforma costituzionale per il rafforzamento del principio dell’equilibrio di bilancio- il legislatore nazionale ha introdotto, nell’ambito delle verifiche ex legge n. 266/2005 cit., la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi superato dalla nuova regola contabile dell’equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.), che comporta per le amministrazioni interessate l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come statuito dall’art. 148-bis del TUEL introdotto con l’art. 3, comma 1, lettera e) del citato decreto legge n. 174/2012.

La *ratio legis* che caratterizza l’evoluzione del sistema dei controlli sulle Autonomie locali può essere rinvenuta nella finalità di prevenire e/o contrastare le gestioni contabili viziate dalla carenza di equilibrio strutturale e dinamico, nel significato discendente dagli artt. 81 e 97 Costituzione, poiché tali situazioni di tipo disfunzionale si riversano sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con la conseguente elusione dei limiti e dei vincoli apposti per la sana gestione economico-finanziaria con l’esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ed orientata anche al rispetto degli obblighi e degli obiettivi nazionali-comunitari (cfr. Corte cost. sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato finanziario è esercitato nell’interesse dello Stato-Comunità per finalità che riguardano l’intero sistema della finanza pubblica allargata, e quindi il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive sulla gestione del bilancio dell’ente locale è anch’esso strumentale al perseguimento degli obiettivi fissati dalle politiche di bilancio nel rispetto degli obblighi assunti con l’Unione europea.

Pertanto, il nuovo sistema dei bilanci pubblici, emergente dal complesso delle disposizioni normative vigenti -tra le quali sono annoverate le disposizioni contenute

nelle citate leggi n. 131/2033 e n. 266/2005- è orientato verso una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali; infatti, da un lato, tale sistema è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria e le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro lato il medesimo sistema, a fronte di irregolarità idonee a compromettere la stabilità finanziaria dell'ente assoggettato a controllo, può produrre effetti ed esiti cogenti, al fine di preservare l'integrità della gestione delle risorse pubbliche affidata all'ente controllato.

In tale contesto si inserisce la riforma operata dal decreto legislativo n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009 n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha avviato il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, poiché dalla trasparenza finanziaria, dalla intelligibilità dei dati e dalla confrontabilità delle informazioni inserite in schemi di bilancio omogenei tra loro, dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie, già citate nel preambolo (v. deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR), nelle quali è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità dell'ente locale di perseguire la effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione e l'indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sulla Provincia di Treviso si evidenziano i seguenti profili di criticità:

### **Ritardo nell'approvazione del rendiconto**

Il Rendiconto relativo all'esercizio 2017 è stato approvato in data 22 maggio 2018, quindi in ritardo e non in conformità all'art. 227, comma 2, del TUEL.

La Sezione riscontra che si tratta di un ritardo sostanziale, e ricorda che la mancata approvazione del Rendiconto entro i termini di legge causa, in virtù dell'articolo 227, comma 2bis del TUEL, l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 141, comma 2, dello stesso Testo Unico.

Il Collegio sottolinea che l'approvazione del rendiconto costituisce un adempimento di estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale. Il rendiconto della gestione non può essere considerato, in nessun caso, un mero adempimento, anzi esso rappresenta un momento essenziale, quello che dà avvio alla fase della verifica dei risultati finalizzandone l'attività al controllo di gestione. E' proprio tale

attività, infatti, che consente, attraverso il processo cd. di pianificazione e controllo, in grado di recuperare informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, di valutare gli eventuali scostamenti analizzandone le ragioni. Ciò è pure rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 del TUEL, che individuano nell'approvazione del rendiconto il momento formale di definizione della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, legittimandone l'utilizzo alle casistiche specificamente indicate e entro i limiti stabiliti dalla stessa norma.

### **Utilizzo di strumenti di finanza derivata**

La Provincia di Treviso ha in essere 4 contratti derivati aventi tutti *mark to market* negativi, alla data del 31/12/2018, per complessivi € 48.526.507,09. Inoltre, si riscontra che detti derivati hanno prodotto flussi negativi per € 4.902.279,26 nel 2018 e per € 4.994.991,89 nel 2017; i flussi positivi sono stati, invece, rispettivamente pari a € 9.874,43 nel 2018 ed a € 13.075,23 nel 2017.

*Al riguardo, nella Relazione di gestione al Rendiconto 2018, viene precisato che “Le strutture derivate sono finalizzate alla copertura del rischio di oscillazione dei tassi, in modo tale da garantire all'Ente di non dover pagare tassi passivi superiori ai vari livelli di tasso sotto descritti. La valorizzazione dei mark to market, pur essendo monitorata costantemente e periodicamente, non assume alcun rilievo effettivo di ordine finanziario. Infatti per tali operazioni, non assumendo le stesse i caratteri di operazioni speculative, bensì di copertura dal rischio innalzamento tassi, non è interesse dell'Ente provvedere al loro smobilizzo per tutta la durata di ammortamento dei prestiti obbligazionari sottostanti. L'Ente in presenza del livello di tasso euribor negativo ha chiesto ed ottenuto da parte degli Istituti bancari controparti il ricalcolo per l'anno 2018 dei pagamenti dovuti riconducendo il contratto dei derivati alla finalità di copertura di tasso”.*

La Sezione, ritiene necessario richiamare in questa sede quanto già espresso nella deliberazione n. 105/2020/PRSP, ossia *“che il ricorso a strumenti finanziari derivati determina per la natura aleatoria degli stessi un rischio in relazione al conseguimento dell'equilibrio finanziario di bilancio dell'ente. Il ricorso ad operazioni che contemplino detti strumenti deve essere accompagnato sia all'atto della stipulazione che in quello dell'eventuale rinegoziazione, da particolari cautele. Rammenta la Sezione che il forte dibattito (...) sulla correttezza delle modalità di concessione di detto finanziamento da parte del settore creditizio, che ha alimentato numerosi contenziosi tra amministrazioni pubbliche e istituti bancari, rende sempre attuale una valutazione da parte dei soggetti sottoscrittori degli andamenti degli strumenti a suo tempo sottoscritti.*

*La Sezione ritiene opportuno rammentare, inoltre, l'art. 62 del decreto legge n. 112/2008 recante: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che si occupa del contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali e, al comma 8, impone a detti enti di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzii gli oneri e gli impegni finanziari,*

*rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.*

*Al riguardo, giova ribadire che, per espresso disposto normativo, le norme dell'art. 62 in questione costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione e costituiscono, altresì, norme di applicazione necessaria.*

*In relazione ai rischi derivanti dagli strumenti finanziari ancora in essere, che possono determinare preoccupanti ricadute sulla sana gestione finanziaria dell'ente in termini di oneri conseguenti a detti contratti per derivati, si invita l'Amministrazione Provinciale di Treviso a seguire con particolare attenzione l'andamento di detti strumenti e, se del caso, adottare le opportune misure correttive”.*

### **Organismi Partecipati**

Dall'esame del questionario relativo al rendiconto per l'esercizio 2018, si rileva che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori fra l'Ente e gli organismi partecipati e che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11 comma 6, lett. j) del decreto legislativo n. 118/2011 non recano, per tutti gli enti partecipati, la doppia asseverazione degli organi di revisione.

Alla richiesta formulata dalla Sezione di fornire più dettagliate informazioni al riguardo, l'Amministrazione provinciale conferma quanto già evidenziato nel questionario, ossia che *“l'eccessiva onerosità pretesa per l'asseverazione e la relativa rilevanza degli importi, ha indotto alcune società ad astenersi”*, allegando a riprova comunicazione ricevuta dalla partecipata Autovie Venete S.p.A..

La Sezione raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali e, nel prendere atto delle informazioni fornite dall'Ente, ritiene necessario sottolineare l'importanza della verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati che risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati e, pertanto, richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni azione utile al fine di ripristinare quanto prima le corrette partite debiti/crediti con le predette Società. A tal proposito richiama la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG in cui la Sezione delle Autonomie, in merito alla nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori intercorrenti tra enti locali e società partecipate o altri enti strumentali, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“La disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali.*

*Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono necessariamente tener*

*conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto “gruppo amministrazioni pubblica” secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011.*

*Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.*

*L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi.*

*In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011)”.*

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari relativi ai rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 ed ai bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 della Provincia di Treviso:

- rileva il ritardo nell'approvazione del rendiconto di gestione 2017, avvenuta il 22 maggio 2018, ed invita l'Amministrazione, per il futuro, al rigoroso rispetto del termine di approvazione del Rendiconto fissato dall'art. 227 del TUEL;
- raccomanda all'Amministrazione Provinciale di valutare attentamente l'impatto dell'utilizzo degli strumenti di finanza derivata sugli equilibri di bilancio e ad adottare tutte le eventuali misure necessarie alla salvaguardia degli stessi;
- richiama l'Ente al puntuale e integrale adempimento in ordine all'asseverazione e conciliazione delle reciproche posizioni debitorie e creditorie tra Organismi partecipati ed Ente, ottemperando compiutamente alle disposizioni previste in materia. In particolare, a tal riguardo, richiama l'attenzione del Responsabile del servizio finanziario e del Segretario generale, affinché si adoperino al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo normativo in argomento;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente della Provincia e per suo tramite al Consiglio Provinciale, al Segretario generale e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Treviso.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 28 settembre 2022.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2023

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin